



Martedì 26/08/2025

Reverse charge logistica: il modello per l'opzione IVA transitoria e il software 'ReverseChargeLogistica'

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Con il provvedimento del 28 luglio 2025 l'Agenzia Entrate ha approvato il modello (e le relative istruzioni) per comunicare l'opzione IVA relativa alle prestazioni di servizi fornite a imprese attive nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica (articolo 1, comma 60, della legge n. 207/2024 "Legge di Bilancio 2025").

Il modello approvato deve essere utilizzato dal committente per comunicare all'Agenzia l'opzione, esercitata congiuntamente al prestatore, di adesione al regime transitorio previsto dal comma 59 dello stesso articolo 1 della Legge di Bilancio 2025. Questa disposizione attua l'estensione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi che impiegano prevalentemente manodopera e beni strumentali del committente, rese nell'ambito di contratti di appalto, subappalto o altri rapporti negoziali, per imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.

In attesa della piena operatività della nuova disciplina, prestatore e committente possono optare per una soluzione alternativa: l'IVA sulle prestazioni viene versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con il quale il committente è solidalmente responsabile per l'imposta dovuta. In questo scenario, il prestatore emette la fattura e il committente si occupa del versamento dell'imposta senza possibilità di compensazione. L'opzione ha una validità di tre anni.

L'opzione può essere esercitata per ciascun rapporto tra subappaltante e subappaltatore, ma ogni scelta richiede una distinta comunicazione all'Agenzia Entrate. Il modello richiede l'indicazione dei dati relativi al contratto specifico. Nel caso di più contratti tra le stesse parti, è possibile inviare una sola comunicazione, compilando moduli aggiuntivi per ogni contratto stipulato.

L'invio della comunicazione deve avvenire tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal 30 luglio 2025, direttamente dall'interessato o tramite un intermediario. Per la preparazione del file, l'Agenzia mette a disposizione gratuitamente il software "ReverseChargeLogistica" sul proprio sito web.

È possibile correggere i dati già trasmessi inviando una comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente. Tuttavia, questa procedura permette solo di rettificare le informazioni errate, non di modificare l'opzione già esercitata.

Sia il prestatore che il committente possono consultare i dati presenti nel modello all'interno dei rispettivi cassetti fiscali, disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia. La consultazione è accessibile anche all'intermediario delegato al servizio "Cassetto fiscale delegato".

Il committente deve versare l'IVA tramite il modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine stabilito dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 241/1997. Il versamento deve essere effettuato nel mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Il codice tributo da utilizzare è 6045 denominato "IVA inversione contabile settore logistica regime opzionale di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207"; in sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento", del mese e dell'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati "00MM" e "AAAA".

[Link a normativa e prassi](#)



- Articolo 1, commi da 59 a 61, della legge 30 dicembre 2024, n. 207Â – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

- Provvedimento del 28 luglio 2025 – Approvazione del modello di comunicazione dell'opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e delle relative istruzioni (Pubblicato il 28/07/2025)

- Risoluzione n. 47 del 28 luglio 2025 – Istituzione del codice tributo – denominato – IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207